COMUNE DI SARSINA

Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento
Articolo 3 - Entrate tributarie comunali
Articolo 4 - Agevolazioni tributarie
Articolo 5 - Aliquote e tariffe

TITOLO II
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I – Gestione delle entrate

Articolo 6 - Forma di gestione
Articolo 7 - Il Funzionario Responsabile del Tributo

Capo II – Denunce e controlli

Articolo 8 - Dichiarazione Tributaria
Articolo 9 - Attività di controllo
Articolo 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
Articolo 11 - Rapporti con il contribuente
Articolo 12 - Diritto di interpello

Capo III – Procedimento di accertamento

Articolo 13 - Avviso di accertamento
Articolo 14 - Notificazione

Capo IV – Contenzioso e strumenti deflativi

Articolo 15 - Contenzioso
Articolo 16 - Autotutela
Articolo 17 - Accertamento con adesione
Articolo 18 - Ambito di applicazione dell’istituto
Articolo 19 - Attivazione del procedimento di definizione
Articolo 20 - Procedimento ad iniziativa dell’Ufficio Comunale
Articolo 21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
Articolo 22 - Effetti dell’invito a comparire
Articolo 23 - Atto di accertamento con adesione
Articolo 24 - Perfezionamento della definizione
Articolo 25 - Effetti della definizione
Articolo 26 - Riduzione delle sanzioni
Articolo 27 – Decorrenza

TITOLO III
RISCOSSIONE, RIMBORSI E TERMINI

Articolo 28 - Riscossione
Articolo 29 - Sospensione e dilazione dei termini
Articolo 30 - Rimborsi
Articolo 31 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
Articolo 32 - Determinazione dell'entità degli interessi
Articolo 33 – Compensazione di tributi locali

TITOLO IV
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Sanzioni
Articolo 35 - Cause di non punibilità
Articolo 36 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni
Articolo 37 – Norme finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Definizioni

1) Ai fini del presente Regolamento s'intende:
   a) per "accertamento" il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso; nell'ambito di tale attività vengono verificati anche gli elementi risultanti dalla dichiarazione, comportanti il confronto con il dovuto sulla base della dichiarazione ed il versato dal contribuente,con il conseguente eventuale recupero del parziale/omesso versamento**;**
   b) Per "accertamento istruttorio" l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lett. a);
   c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
   d) per "dichiarazione", la dichiarazione o denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o regolamento;
   e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo,
   f) per "regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
   g) per "responsabile" del settore, del servizio, rispettivamente il Dirigente o il Funzionario, cui risulta affidata, mediante Piano Esecutivo di Gestione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore o servizio;
   h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o comunque l'entrata avente natura tributaria;

ARTICOLO 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1) Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 499, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi comunali, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, ed alla riscossione dei tributi medesimi.
2) Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.. A tale scopo, allorché il Comune delibera nuove norme regolamentari, nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe relative a tributi per i quali è previsto il versamento spontaneo, one facilitare i contribuenti nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locali ed informatici.
3) Nella gestione dei tributi disciplinati da appositi regolamenti, continuano ad essere applicate le relative norme, se non risultano contrastanti con le disposizioni del presente Regolamento.
4) Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

ARTICOLO 3 - Entrate tributarie comunali

1) Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a norme future.

ARTICOLO 4 - Agevolazioni tributarie

1) Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2) Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, per la cui applicazione non occorra una specifica norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge che le prevede lasci all'Ente un margine di discrezionalità.
3) Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte alla quale è resa, oppure inviata tramite servizio postale o fax con allegato un documento di identità valido. Tale dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione. Il Comune ai sensi di legge provvederà in seguito alla verifica della veridicità dei dati auto-certificati.

ARTICOLO 5 -Aliquote e tariffe

1) Il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale determinano le aliquote e le tariffe dei singoli tributi nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2) La deliberazione concernente la determinazione di tali misure deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.
3) Se non diversamente stabilito dalla Legge in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di legge, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate per l'anno precedente.

TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I – GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 6 - Forma di gestione

1) Con delibera di Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto stabilito dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/97, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile od economicamente svantaggiosa, prima di precedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune può valutare la possibilità di ricorrere alla gestione associata.
2) Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3) Per l'affidamento della gestione a terzi si applicano le norme vigenti in materia al momento in cui viene deliberata l'esternalizzazione.

4) E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, pubblici o privati, anche diversi da quelli indicati nell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/97, ovvero non iscritti all'albo di cui all'art.53 del medesimo decreto legislativo, l'attività di accertamento istruttorio, come definita all'art. 1, lettera b) del presente regolamento. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare. Nella convenzione deve darsi atto che il soggetto prescelto è tenuto all'osservanza della Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente". È altresì consentito ai sensi dell'art. 1 co 179 della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) che, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, il comune conferisca i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5 lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

ARTICOLO 7 -Il funzionario responsabile del tributo

1) Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio posseduto, al quale, previo consenso del medesimo, conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2) In particolare, il funzionario responsabile del tributo deve:
    a) curare tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione, nonchè applicazione delle sanzioni;
    b) sottoscrivere le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
    c) apporre il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, anche coattiva, di entrate tributarie;
    d) disporre i rimborsi;
    e) supportare tecnicamente e documentalmente l'ufficio legale del Comune nelle gestione del contenzioso di cui all'art. 15;
    f) all'occorrenza, esercitare il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 16 e provvedere a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 17;
    g) in caso di gestione del tributo affidato a terzi, verificare e controllare periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dal capitolato d'oneri;
    h) compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3) In caso di assenza, impedimento, incompatibilità del funzionario responsabile del tributo, le funzioni di cui sopra sono svolte da altro dipendente da questo incaricato.
4) In ogni caso il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Dirigente del Settore cui appartiene l'ufficio tributario.

CAPO II – DENUNCE E CONTROLLI

ARTICOLO 8 - Dichiarazione tributaria

1) Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2) La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili perla individuazione del soggetto dichiarante, e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3) In caso di presentazione di dichiarazione priva di sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti,anche sanzionatori
4) Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione
5) La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, tuttavia, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo di imposta e purchè non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.
6) Il funzionario responsabile assume le iniziative atte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni, ed in generale ogni altra comunicazione vengano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria.

ARTICOLO 9 - Attività di controllo

1) Spetta all’ufficio tributario provvedere al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2) Spetta alla Giunta Comunale, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e la definizione degli obiettivi gestionali annuali, decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il Dirigente sentito il parere della Giunta Comunale.
3) In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonchè della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4) Qualora, nel corso dell’espletamento dell’attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora sanabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere il provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
5) Ai sensi dell’art. 59 – lett. p) del D.Lgs 446/97 “Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili”, ai fini del potenziamento dell’ufficio tributario del Comune e per incentivarne l’attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto al medesimo ufficio, rapportati al raggiungimento degli obiettivi assegnati, in relazione alle azioni di controllo di cui al comma 2, ed all’ammontare dell’eventuale evasione recuperata.

ARTICOLO 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1) Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario o dal Concessionario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco per gli interventi che il medesimo riterrà più opportuni.
2) In particolare, gli uffici incaricati del procedimento del rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, ai medesimi uffici può essere richiesto di divulgare agli utenti. Che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari predisposti dall'ufficio tributario.

ARTICOLO 11 – Rapporti con il contribuente

1) Nell'esercizio dell'attività tributaria il comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, improntati al principio della buona fede, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, garantendo la massima informazione ed assistenza possibile, in particolare a ridosso delle scadenze relative alle diverse obbligazioni tributarie.

ARTICOLO 12 – Diritto di interpello

1) In applicazione di quanto disposto dall'art. 11 della Legge 27.07.2000, n. 212, ciascun contribuente ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo,qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione dei provvedimenti stessi.
2) Il richiedente, a pena di inammissibilità dell'istanza deve:
   a) riportare le proprie generalità, indicare un recapito telefonico e postale
   b) indicare la questione in maniera succinta ma esauriente, con riferimento a fattispecie concreta e personale;
   c) indicare tutti gli elementi di fatto e di diritto, ritenuti utili per la soluzione del caso prospettato;
   d) sottoscrivere l'istanza;

   L'istanza può altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso di cui al successivo comma 3).
3) Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al richiedente, anche a mezzo posta, la risposta scritta e motivata. Quest'ultima vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto d'interpello e limitatamente al richiedente medesimo. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Qualora la risposta non sia comunicata all'interessato entro il termine suddetto si intende che il Comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Eventuali atti di imposizione emanati in difformità della risposta fornita, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

4) I motivi in base ai quali il funzionario responsabile ritiene inammissibile l'istanza sono comunicati al richiedente entro lo stesso termine di cui al precedente comma 3;
5) Il funzionario responsabile può, a sua volta, sottoporre il caso alla Giunta Comunale se la soluzione che egli prospetta può incidere in modo sensibile sul bilancio comunale ovvero al Consiglio Comunale qualora, ai fini della soluzione, si renda necessaria l'interpretazione autentica dell'organo che ha emanato l'atto medesimo.
6) La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

CAPIO III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 13 – Avviso di accertamento

1) Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
   a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
   b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
   c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
   d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo e gli eventuali interessi moratori;
   e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2) La motivazione dell'avviso comporta l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'avviso medesimo. Se nel provvedimento si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato a quello che lo richiama, oppure il provvedimento deve riportare il contenuto essenziale dell'atto richiamato. Non si dà corso a tale procedura nel caso in cui al Comune risulti che l'atto richiamato è già stato formalmente comunicato al contribuente in precedenza, oppure si tratti d'informazione fornita dal sistema informativo del ministero delle finanze, nel qual caso è sufficiente l'indicazione della provenienza di tale informazione.
3) L'avviso di cui al comma 1 deve tassativamente indicare:
   a) che è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato rivolgendosi al funzionario responsabile che ha sottoscritto l'atto medesimo;
   b) che presso il predetto funzionario è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
   c) gli istituti giuridici che consentono la definizione bonaria dell'obbligazione tributaria;
   d) le motilità, i termini e l'organo cui è possibile ricorrere avverso l'avviso.

ARTICOLO 14 – Notificazione

1) La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, se effettuata direttamente dall'ufficio comunale mediante invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve avvenire in plico sigillato al fine di garantire che il contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario. Qualora il contribuente sia interessato da più provvedimenti è ammesso l'invio degli stessi in un unico plico, con l'obbligo, per l'ufficio, di riportare sulla busta e sulla cartolina di raccomandata A/R i numeri identificativi dei singoli avvisi notificati.
2) Per la ripetibilità delle spese di notifica in misura forfetaria, come previsto dal Decreto del Ministero delle finanze 8 gennaio 2001, il provvedimento impositivo deve contenere apposita

indicazione. Qualora il plico postale con cui si procede alla notifica contenga più provvedimenti, il recupero delle suddette spese avverrà una sola volta, come se il plico contenesse un unico provvedimento;

3) Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notifica può essere fatta mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

CAPO IV – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

ARTICOLO 15 - Contenzioso

1) Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, la cura del relativo contenzioso è affidata di norma al Servizio tributi e per le controversie tributarie che rivestono particolare importanza per questione di principio giuridico o che assumono elevata rilevanza economica e/o organizzativa, il comune può decidere di affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni.
2) Tuttavia spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile del tributo, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale,di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 546/92, proporre appello o deciderei desistere dal proseguire nel contenzioso.
3) In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4) Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o suo delegato, il Comune è rappresentato dal responsabile dell’Ufficio tributi o suo delegato
5) E’ compito dell’ufficio tributi seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

ARTICOLO 16 – Autotutela

1) Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
    a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
    b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2) Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere suddetto spetta al responsabile dell'ufficio che gestisce l'imposta medesima.
3) Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e va comunicato al destinatario dell'atto.
4) In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco, per il tramite dell’ufficio tributi, per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5) In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile

può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

a) errore di persona o di soggetto passivo;
b) evidente errore logico;
c) errore sul presupposto del tributo;
d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati.

6) Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

ARTICOLO 17 – Accertamento con adesione

1) Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, è introdotto, nell'ordinamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

ARTICOLO 18 - Ambito di applicazione dell'istituto

1) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
2) La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3) L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno solo degli obbligati, comporta il soddisfacimento dell'obbligo tributario ed estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4) In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5) In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

ARTICOLO 19 - Attivazione del procedimento di definizione

1) Il procedimento di definizione può essere attivato:
   a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
   b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 20- Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notificazione dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata, o mediante

notifica eseguita dai messi comunali, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2) Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3) La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non riveste carattere di obbligatorietà
4) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ARTICOLO 21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1) Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 20, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera da far pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite consegna diretta all'Ufficio Comunale che ne rilascia ricevuta, con indicazione del proprio recapito telefonico.
2) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3) La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
4) Nel caso l'istanza non rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'art. 18, la tardiva o mancata risposta da parte del competente ufficio comunale non comporta la sospensione dei termini di cui al precedente comma 3).
5) L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.
6) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

ARTICOLO 22 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, redatto dall'incaricato del procedimento.

ARTICOLO 23 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore e dal funzionario responsabile della gestione del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

ARTICOLO 24- Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, ricevuta la quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs n. 507/93 e successive modificazioni), per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
4. E' ammesso, a richiesta dell'interessato, il pagamento rateale con un massimo di sei rate bimestrali di pari importo, qualora le somme dovute siano superiori ad € 2.582,28. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

ARTICOLO 25 - Effetti della definizione

1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, fatto salvo quanto precisato al comma seguente.
2) L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima
3) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ARTICOLO 26 - Riduzione delle sanzioni

1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2) Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.
3) L'infruttuoso esperimento del tentativo di accertamento con adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento notificato, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.
4) Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non

incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti formulati dal Comune.

ARTICOLO 27 - Decorrenza

1. Il presente istituto entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2008. Conseguentemente, esso è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

TITOLO III - RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI

ARTICOLO 28 – Riscossione

1) Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2) In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3) L'obbligazione potrà essere estinta anche per compensazione soltanto fra crediti e debiti relativi al medesimo tributo locale e a condizione che il credito utilizzato per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal comune e che l'intera comunicazione compensativa sia comunicata all'ufficio tributario dell'ente con l'esposizione dei dati utilizzati.
4) La riscossione coattiva sia dei tributi sia delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1972, n. 602 se affidata al concessionario del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/04/1910 n. 639 modificato con D.P.R. 28/01/1988 n. 43 se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
5) Ai sensi del Decreto 17 novembre 2006 nei casi di riscossione coattiva il contribuente è tenuto a pagare una quota d'aggio pari al 4,65% qualora il pagamento avvenga entro il termine previsto dal titolo esecutivo. Qualora il contribuente provveda al pagamento oltre il termine previsto dal titolo esecutivo è a suo carico l'intero aggio.
6) Il visto di esecutività sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione dell'entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria. In ogni caso, sul titolo esecutivo deve essere riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza la motivazione della pretesa.
7) Il medesimo funzionario provvede, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

ARTICOLO 29 -Sospensione e dilazione dei termini

1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2) Eccezionalmente e dopo tutte le valutazioni del caso, su istanza del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di somme dovute per annualità arretrate, che superino il

complessivo importo di € 500,00, può essere consentito il pagamento in un massimo di 3 rate quadrimestrali di pari importo previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta

3) La predetta rateizzazione non può essere accordata in presenza di:
    a) definizione agevolata delle sanzioni;
    b) accertamento con adesione.

ARTICOLO 30 – Rimborsi

1) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo; tale termine si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 1/01/2008.
2) La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Nel caso la richiesta di rimborso risulti mancante di almeno uno dei sopra elencati elementi, l'ufficio deve provvedere a dare un termine perentorio di giorni 30, decorrenti dall'invito del Servizio, per il perfezionamento della richiesta medesima.
3) Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima ed invia al richiedente comunicazione circa l'accoglimento parziale o totale dell'istanza ovvero il diniego. La mancata comunicazione del provvedimento entro il suddetto termine equivale a rifiuto tacito alla restituzione. Qualora il mancato riconoscimento del rimborso, seppure parzialmente derivi da fatti o circostanze non segnalati dal contribuente, ma dei quali il comune è a conoscenza, l'ente stesso informa il contribuente, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti.

ARTICOLO 31 – Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi

1) Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della Legge 27/12/2006 n. 296 , non si procede all'accertamento, alla riscossione volontaria tramite ruolo, alla iscrizione a ruolo coattivo ed alla riscossione tramite azioni cautelative, ingiuntive ed esecutive delle entrate tributarie che, riferite al debitore, non superino singolarmente l'importo complessivo di **€ 20,00** annui, in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata nonché degli oneri di riscossione.
2) La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, anche se costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
3) Ai sensi dell'art. 1 co. 168 della legge 27.12.2006 n. 296 per i seguenti tributi o entrate locali non sono dovuti i versamenti volontari se l'importo annuo complessivo da versare riferito al singolo debitore è inferiore ai seguenti importi:
    a) € 4,00 per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) (in specifico se l'importo dell'acconto è inferiore a € 4,00 mentre l'intero importo (acconto più saldo) è superiore o uguale a € 4,00 allora il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dovuto);
    b) € 2,00 per Imposta comunale sulla pubblicità;
    c) € 2,00 per diritti sulle pubbliche affissioni
    d) € 10,00 per il Canone occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP)

e) **€ 5,00 per Imposta Municipale Propria (IMU Quota Comune) in specifico se l'importo dell'acconto è inferiore a € 5,00 mentre l'intero importo (acconto più saldo) è superiore o uguale a € 5,00, allora il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dovuto);**

4) Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della Legge 27/12/2006 n. 296, per tutte le entrate tributarie non si procede al rimborso di somme non dovute complessivamente inferiori all'importo di € 10,00 annui.
5) Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

ARTICOLO 32 – determinazione dell'entità degli interessi

1) La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è pari al tasso di interesse legale.
2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3) La misura e le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 01/01/2008.

ARTICOLO 33 – compensazione di tributi locali

1) Le somme liquidate dal Comune come rimborso di somme versate e non dovute, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 60 giorni dalla notificazione del rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti.
2) Ai fini dell'applicazione dell'istituto della compensazione di tributi locali, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo, apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito riconosciuto. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del debito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3) Il funzionario responsabile del tributo, accertata la disponibilità del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

TITOLO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34 – Sanzioni

1) le sanzioni amministrative relative ad entrate tributarie si applicano secondo le misure ed i criteri previsti dai D.Lgs n. 471. 472 e 473 del 23/12/1997 e successive modificazioni.
2) Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile anche con lo stesso atto di accertamento del tributo.

ARTICOLO 35 – Cause di non punibilità

1) Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'ufficio, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

2) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché da questo successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3) Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza debito d'imposta. Non sono considerate tali, e sono quindi sanzionabili l'omissione della dichiarazione o denuncia, anche se il contribuente ha corrisposto il tributo nella misura dovuta, o la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, nonché l'omessa restituzione di questionari o la restituzione dei medesimi non compilati.

ARTICOLO 36 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1) Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
2) Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 29;

ARTICOLO 37- Disposizioni finali e transitorie

1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3) E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.